



COMUNE DI ZOLLINO
PROVINCIA DI LECCE
73010 - Viale della Repubblica, 10
tel. 0836/600003
fax 0836/600645
www.comune.zollino.le.it



REGOLAMENTO COMUNALE

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 04 DEL 30/03/2009)

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI EOLICO E
FOTOVOLTAICO NELLA ZONE OMOGENEE TIPIZZATE "E"
NEL P.R.G. E DESTINATE ALL'USO AGRICOLO
(Potenza di produzione compresa tra 20 KW ed 1 MW)

Indice

Articolo 1 - FINALITÀ ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE	3
Articolo 2 - DEFINIZIONI.....	3
Articolo 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Articolo 4 - ZONE ESCLUSE.....	4
Articolo 5 - PRESCRIZIONI E PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI.....	4
Articolo 6 - INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELL'IMPATTO PAESAGGISTICO- AMBIENTALE E CONTRIBUTO DI VALORIZZAZIONE.....	5
6.1 INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE.....	5
6.2 CONTRIBUTO DI VALORIZZAZIONE.....	6
6.3 RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI.....	6
Articolo 7 - OBBLIGHI DEL PROPONENTE E RELATIVE GARANZIE.....	6
7.1 OBBLIGHI DEL PROPONENTE.....	6
7.2 GARANZIE.....	7
Articolo 8 - PRESENTAZIONE ISTANZE.....	7



Articolo 1 - FINALITÀ ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE

Il fine del presente Documento è quello di regolamentare l'installazione in zona agricola degli impianti di produzione di energia rinnovabile non programmabili, di potenza nominale maggiore di 20 kW e sino ad 1 MW, in modo da coniugare e soddisfare le contrastanti esigenze derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali di "promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche alternative rinnovabili nel mercato dell'elettricità" (art. 1, comma 1. b) del D.Lgs. 387/2003) "nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico" (art. 12, c. 3, del D.Lgs. 387/2003, integrate dalle Deliberazione di Giunta Regionale 35/2007, L.R. 21/10/2008, n. 31).

Articolo 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- ⇒ **Impianto fotovoltaico:** impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione della cella fotovoltaica e delle opere connesse;
- ⇒ **Impianto eolico:** impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia eolica in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione dei basamenti delle torri e delle opere connesse;
- ⇒ **Opere accessorie o connesse:** cavidotti ed elettrodotti di collegamento, stazioni di smistamento, cabine elettriche, strade di servizio, ecc.;
- ⇒ **P.R.G.:** strumento urbanistico generale vigente, derivante dal vincolo urbanistico più restrittivo tra il Piano Regolatore Generale (approvato in via definitiva con D.G.R. n. 3573 del 22/06/1992) e la Variante al medesimo adottata con D.C.C. n. 10 del 20/06/2005;
- ⇒ **Centro abitato:** perimetrazione dei territori costruiti individuati, ai fini dell'applicazione del piano P.U.T.T./P della Puglia, con D.C.C. n. 40 del 16/12/2002;
- ⇒ **Superficie dell'impianto:** superficie ottenuta dalla superficie captante i raggi solari sommata alla superficie generata dagli spazi tra le file di pannelli (escluse le piste viabili), da computare per come riportato nell'Allegato 1.

Articolo 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano agli impianti realizzabili con D.I.A. ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 387/2003 e dell'art. 3 della L.R. 21/10/2008, n. 31 fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza.

In particolare sono realizzabili con D.I.A. (previa acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica), esclusivamente gli impianti fotovoltaici proposti da privati, ubicati in zone destinate all'uso agricolo tipizzate dal P.R.G. con la lettera "E" e con potenza nominale sino ad 1 MW, che rispetteranno le prescrizioni ed i vincoli del presente Regolamento, di cui agli articoli 5, 6 e 7, sino alla copertura del 3,0% della superficie territoriale comunale con riferimento esclusivo alla superficie dell'impianto. Esaurita la superficie utilizzabile vi sarà l'obbligo di



assoggettare gli impianti alla procedura di verifica di valutazione di impatto ambientale di cui all'art 16 della L.R. 12/04/2001, n. 11 .

Relativamente agli impianti eolici sono realizzabili con D.I.A. (previa acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica) esclusivamente gli impianti eolici *on shore* realizzati direttamente dagli enti locali e quelli finalizzati all'autoconsumo costituiti da un unico generatore, conformemente all'art. 3, comma 1, punto c), della L.R. 21/10/2008, n. 31. In tutti gli altri casi sarà necessario acquisire l' "Autorizzazione Unica Regionale" (allegato "A" D.G.R. 35/07).

Sono esclusi dall'obbligo del rispetto del presente Regolamento gli impianti fotovoltaici ed eolici di potenza inferiore a 40 kW finalizzati esclusivamente alla produzione di energia elettrica per autoconsumo (*), fatto salvo il rispetto delle prescrizioni urbanistico edilizie previste dal vigente P.R.G. qualora l'impianto sia poggiato su una struttura edilizia.

Sono inoltre esclusi dal presente Regolamento tutti gli impianti fotovoltaici installati sui lastricati solari dei fabbricati, esistenti o da costruire, qualora non siano visibili dal prospetto principale e/o da quello di maggior pregio storico-architettonico.

(*) Impianti per i quali i soggetti proponenti impieghino l'energia prodotta dall'impianto in modo da acquisire, con riferimento al solo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, che stabilisce che autoproduttore è colui che autoconsuma almeno il 70% dell'energia prodotta su base annua.

Articolo 4 – ZONE ESCLUSE

E' vietata la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica nelle aree si seguito elencate.

- ⇒ Tutte le aree previste dall'art. 2 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008, che per facilità di consultazione è riportato nell'Allegato 2.
- ⇒ Le zone con vincolo architettonico/archeologico censiti o da censire, come da disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137. Per tali aree si dovranno considerare sia le aree di pertinenza che le aree annesse.
- ⇒ Fasce territoriali di rispetto della profondità di m 100 intorno ai seguenti siti:
 - "Madonna di Loreto" specificatamente indicata nell'Allegato 3A;
 - "Aree Pozzelle" specificatamente indicate negli Allegati 3B e 3B.
- ⇒ Terreni adibiti ad uliveto e/o colture agrarie arboree pluriennali di pregio.
- ⇒ L'area costituita da quella strettamente interessata dal progetto di Grande Eolico valutato favorevolmente dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 14 del 04/08/2008 con l'aggiunta della relativa area di rispetto (individuata ai fini dell'applicazione del presente Regolamento nell'Allegato 4).



Articolo 5 – PRESCRIZIONI E PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

- ⇒ L'utilizzo della superficie non occupata dall'impianto dev'essere esclusivamente agricolo ovvero oggetto di piantumazione di cespugli ed essenze arboree della macchia mediterranea e/o seminativo.
- ⇒ La superficie minima del lotto oggetto dell'installazione di un impianto fotovoltaico deve essere estesa almeno due volte la superficie dell'impianto così come definita all'art. 2.
- ⇒ La distanza minima degli impianti fotovoltaici dal territorio costruito (*) non può essere inferiore a m 100, da qualsiasi punto venga misurata rispetto al contorno dell'impianto.
- ⇒ La distanza minima dai confini delle opere costituenti l'impianto fotovoltaico, comprese le opere accessorie fuori terra, non deve essere inferiore a 10 m, escluse le opere necessarie al collegamento elettrico e la cabina di consegna dell'energia elettrica prodotta purché la stessa presenti le caratteristiche di vano tecnico previste dal vigente Regolamento Edilizio comunale.
- ⇒ Nell'area contigua ad un impianto fotovoltaico installato o autorizzato, sino ad una distanza di m 200 misurata da qualsiasi punto della superficie dell'impianto, è vietata qualsiasi altra procedura autorizzativa semplificata (D.I.A.). Resta salva la possibilità per il proponente di far ricorso alla procedura di Autorizzazione Unica per impianti di potenza maggiore o uguale ad 1 MW o alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di cui all'art 16 della L.R. 12/04/2001, n. 11, per impianti di potenza inferiore ad 1 MW.
- ⇒ Le pale costituenti l'impianto eolico devono garantire tra loro, e dai confini, una distanza minima (misurata dall'asse dei pali di sostegno) pari al triplo del diametro del rotore con un minimo di 25 m, fatta salva la normativa regionale sulle distanze.
- ⇒ I muri di recinzione di nuova costruzione a protezione dell'impianto e/o a confine con altra proprietà, qualora previsti in progetto, devono essere realizzati in pietrame informale a secco del tipo tradizionale salentino, così come la ricostruzione e/o il consolidamento di muri dello stesso tipo già esistenti.
- ⇒ La distanza minima degli impianti dalle infrastrutture viarie e ferroviarie non deve essere in alcun caso inferiore a quelle previste per i fabbricati dalle normative di settore vigenti. Anche le recinzioni dovranno rispettare le relative distanze previste dalle normative di settore vigenti.

(*) Per come perimetrati dalla D.C.C. n. 40 del 16/12/2002 "Perimetrazione degli Ambiti Territoriali Estesi e Distinti con adeguamento alla situazione di fatto su cartografia comunale".

Articolo 6 – INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELL'IMPATTO PAESAGGISTICO-AMBIENTALE E CONTRIBUTO DI VALORIZZAZIONE

Fatte salve le ulteriori prescrizioni particolari che dovessero emergere in sede di potere di controllo della Regione Puglia sull'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune sull'impianto (ai sensi dell'art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/P della Puglia approvato in via definitiva con D.G.R. 1748/2000), le misure di salvaguardia ambientale classificate come di seguito.



6.1 INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

- ⇒ La viabilità interna al sito d'impianto, da indicare accuratamente nelle planimetrie di progetto, dovrà essere realizzata esclusivamente con l'utilizzo di materiale inerte naturale (del tipo misto cava e/o tout venant) amalgamato, se ritenuto necessario, con materiale naturale eco-compatibile. È assolutamente vietato l'utilizzo di conglomerato bituminoso, di conglomerato cementizio o di altri materiali che possano alterare permanente lo stato dei luoghi.
- ⇒ La rete di recinzione metallica a protezione degli impianti, ove prevista, non deve superare l'altezza massima di m 2,50 e deve essere oggetto di interventi di mitigazione.
- ⇒ Piantumazione di cespugli ed essenze arboree tipiche della macchia mediterranea a portamento arbustivo (mirto, lentisco, alloro, fillirea, ecc), dell'altezza minima di cm 60, per la formazione di siepi lungo la recinzione al fine di mitigare l'impatto visivo dell'intervento sul paesaggio circostante.
- ⇒ Prevedere la riduzione del numero di accessi a quelli strettamente indispensabili in tutte le fasi di vita dell'impianto (costruzione, esercizio e ripristino dello stato dei luoghi preesistente l'installazione).
- ⇒ Provvedere, in fase di costruzione dell'impianto, al recupero di aree degradate e/o al recupero e consolidamento di costruzioni rurali tipiche salentine ("furnieddhi") presenti nell'area asservita all'impianto.

6.2 CONTRIBUTO DI VALORIZZAZIONE

I proponenti la realizzazione di impianti inclusi nel presente Regolamento devono concorrere alla valorizzazione e riqualificazione energetico ambientale del patrimonio comunale mediante:

- ⇒ un intervento energetico diretto, a totale carico del proponente, finalizzato a dotare uno o più edifici pubblici indicati dall'Amministrazione Comunale di un impianto fotovoltaico di almeno 1 kW ogni 100 kW installati, che dovrà essere ceduto in proprietà all'Ente completo della procedura di attivazione del Conto Energia e della sottoscrizione delle convenzioni con la società erogatrice dell'energia elettrica e con il Gestore Servizi Elettrici;
- ⇒ in alternativa, a insindacabile scelta dell'amministrazione:
 - un intervento di importo equivalente mirato al miglioramento dell'efficienza dell'impianto di pubblica illuminazione, al recupero ambientale di siti degradati, alla valorizzazione paesaggistica di beni naturali e/o architettonici, al miglioramento dell'ambiente urbano, alla forestazione di nuove aree, ecc..., ovviamente da concordare con l'Ente;
 - un contributo annuo, determinato dal contributo unitario di almeno 6 €/kW moltiplicato la potenza totale installata, che dovrà essere vincolato dal bilancio comunale per interventi finalizzati alla valorizzazione ambientale del verde comunale, della salvaguardia dell'ambiente rurale e dei beni paesaggistici in genere, del patrimonio storico, ecc ...;

6.3 RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI

Obbligo entro diciotto mesi dalla fine della vita utile dell'impianto di ultimare il ripristino dello stato dei luoghi, provvedendo all'accurata dismissione sia della viabilità di servizio, alla



rimozione dei vani tecnici specifici dell'impianto, alla piantumazione di cespugli ed essenze arboree tipiche della macchia mediterranea, il tutto previa rimozione e smaltimento a norma delle leggi allora vigenti sia dell'impianto che delle relative opere accessorie entro e fuori terra.

Articolo 7 – OBBLIGHI DEL PROPONENTE E RELATIVE GARANZIE

7.1 OBBLIGHI DEL PROPONENTE

I proponenti l'installazione di impianti fotovoltaici o eolici, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle norme nazionali e regionali vigenti alla data di presentazione della D.I.A., sono tenuti a sottoscrivere una specifica convenzione che disciplini:

- ⇒ la corretta ottemperanza a quanto prescritto dal presente Regolamento;
- ⇒ le adeguate garanzie relative alla dismissione degli impianti fotovoltaici;
- ⇒ il concorso alla valorizzazione e riqualificazione energetico ambientale del patrimonio comunale ai sensi del punto 6.2;
- ⇒ quanto previsto al punto 2.3.5, nella fase di realizzazione dell'impianto, punti 1., 2., 3., della D.G.R. n. 35/2007, anche avviando appositi corsi di formazione professionale;
- ⇒ il decorso dei lavori dal momento di effettivo inizio alla data di collaudo ed avviamento dell'impianto.

La sottoscrizione della suddetta convenzione, vincolante ai fini della piena efficacia della procedura autorizzativa semplificata (D.I.A.), dovrà avvenire preventivamente alla decorrenza dei termini di efficacia della procedura D.I.A. e comunque prima della formale comunicazione di inizio effettivo dei lavori. Tale comunicazione dovrà essere acquisita al protocollo generale dell'Ente prima dell'avvio materiale dei lavori, pena il ripristino dei luoghi oggetto di opere già realizzate.

Nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche solamente collegate al soggetto autorizzato, controllate dallo stesso o controllanti il medesimo, l'atto di cessione dovrà prevedere espressamente il trasferimento in capo al nuovo titolare dell'attività gli stessi oneri e doveri assunti dal proponente originario.

7.2 GARANZIE

I proponenti l'impianto devono prestare una polizza fideiussoria bancaria/assicurativa in favore del Comune per lo smaltimento dei materiali e delle attrezzature di cui è composto l'impianto alla cessazione dell'attività oltreché gli oneri di ripristino del suolo per come descritto al punto 6.3, da valutarsi con riferimento all'anno di dismissione dell'impianto, con un minimo rivalutato di € 50,00 per ogni kW di potenza elettrica autorizzata. Lo smaltimento definitivo dei materiali e delle attrezzature ed il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire entro e non oltre diciotto mesi dalla data di fine attività dell'impianto.

La polizza fideiussoria, in qualsiasi modo presentata, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale e l'impegno del fideiussore a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore medesimo, nonché all'onere della tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui all'art. 1957 del codice civile.




La presentazione della suddetta polizza, vincolante ai fini della piena efficacia della procedura autorizzativa semplificata (D.I.A.) dovrà avvenire preventivamente alla decorrenza dei termini di efficacia della procedura D.I.A. e comunque prima della formale comunicazione di inizio effettivo dei lavori. Tale comunicazione dovrà essere acquisita al protocollo generale dell'Ente prima dell'avvio materiale dei lavori, pena il ripristino dei luoghi oggetto di opere già realizzate.

La polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, da attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio tra il proponente e l'Amministrazione Comunale.

Articolo 8 – PRESENTAZIONE ISTANZE

La presentazione dell'istanza oltre ad essere conforme al T.U.E. ed al Regolamento Edilizio comunale dovrà contenere la documentazione di seguito richiamata.

- ⇒ Gli elaborati tecnici previsti dall'allegato "A" dell'art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/P Puglia, completi dello Studio di Impatto Paesaggistico redatto ai sensi dell'art. 4.02 del PUTT/P medesimo, per chiedere all'Ente l'Autorizzazione Paesaggistica dell'intervento.
- ⇒ Eventuali elaborati specifici che si dovessero rendere necessari per ottenere specifiche autorizzazioni e/o nulla osta di Enti o Servizi impositori di vincoli e/o delegati al controllo territoriale.
- ⇒ Cronoprogramma di cantierizzazione, attivazione e gestione dell'impianto che indichi chiaramente la vita utile presunta dell'impianto. La proroga del termine di vita utile in caso di buon funzionamento dell'impianto andrà concordata obbligatoriamente nei sei mesi precedenti la data di scadenza fissata.
- ⇒ Elaborato di progetto indicante i particolari costruttivi della recinzione, completo dell'indicazione dei relativi interventi di mitigazione, delle cabine e degli apparati elettrici.
- ⇒ Perizia giurata da parte di un professionista abilitato in merito all'inesistenza di uliveti e/o colture agrarie arboree pluriennali di pregio.
- ⇒ Dichiarazione formale attestante:
 1. *l'impegno* a realizzare l'intervento energetico diretto di cui all'articolo 6 punto 2;
 2. *l'impegno* a sottoscrivere la convenzione di cui all'articolo 7, punto 1;
 3. *l'accettazione*, senza riserva alcuna, della data di firma della convenzione quale data di piena esecutività del titolo abilitativo (D.I.A.);
 4. *l'impegno* a non iniziare alcun lavoro prima di aver acquisito l'autorizzazione ad allacciare l'impianto alla rete elettrica pubblica da parte dell'Ente/Società gestore della stessa;
 5. *l'impegno* a non iniziare alcun lavoro prima di aver acquisito il nulla-osta alla costruzione di condutture elettriche da parte del Ministero delle Telecomunicazioni ai sensi del T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici approvato con R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e/o del disposto del Codice delle Comunicazioni elettroniche approvato con D.Lgs. 01/08/2003 n. 259.




SUPERFICIE DELL'IMPIANTO

Σ (SUP.1+SUP.2+SUP.3+SUP.4)


LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2008, n. 31

Articolo 2 - Disposizioni per gli insediamenti degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.


1. E' vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica:
 - a) nelle zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola. Sono considerati di particolare pregio i terreni ricadenti negli ambiti territoriali estesi (ATE) A e B del piano urbanistico tematico territoriale "Paesaggio"(PUTT/P). Per i terreni ricadenti negli ambiti territoriali estesi C e D e per le aree di pertinenza e le aree annesse degli ambiti territoriali distinti (ATD) del PUTT/P si applicano le norme di piano. Sono altresì considerati di particolare pregio i terreni in cui risultano coltivati gli uliveti considerati monumentali ai sensi della legge regionale 4 giugno 2007, n.14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia). Si applica, in ogni caso, l'articolo 10 della l.r. 14/2007;
 - b) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS -) ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
 - c) nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
 - d) nelle aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia);
 - e) nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria);
 - f) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.
2. I comuni, con motivata deliberazione approvata dal consiglio comunale, possono individuare parti di territorio di particolare pregio ai sensi del comma 1, lettera a), fermo restando che, nelle more della loro eventuale approvazione, vige il regime previsto dalla vigente legge senza alcuna sospensione della attività autorizzativa.
3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli impianti:
 - a) esclusivamente finalizzati all'autoconsumo;
 - b) con potenza elettrica nominale fino 40 kilowatt (kW);
 - c) realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenziali a essi adiacenti;
 - d) da realizzarsi in aree industriali dismesse.
4. E' vietata la realizzazione in zona agricola di impianti alimentati da biomasse, salvo che gli impianti medesimi non siano alimentati da biomasse stabilmente provenienti, per almeno il quaranta per cento del fabbisogno, da "filiera corta", cioè ottenute in un raggio di 70 chilometri dall'impianto.
5. Non si applica il divieto di cui al comma 4 ai progetti presentati prima della data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che la positiva conclusione della conferenza di servizi di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, come modificato dall'articolo 280 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal comma 158 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, venga ratificata con deliberazione del consiglio comunale. L'istanza di autorizzazione è rigettata se la deliberazione del consiglio comunale non viene adottata entro novanta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi; il termine di novanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora, alla stessa data, la conferenza di servizi sia già stata positivamente conclusa.
6. In applicazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE, nonché degli articoli 4 e 6 del relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come rispettivamente modificati dagli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, non è consentito localizzare aerogeneratori non finalizzati all'autoconsumo nei SIC e nelle ZPS, costituenti la rete ecologica "NATURA 2000", nonché negli ATE A e B del PUTT/P.
7. Non è consentito localizzare aerogeneratori non finalizzati all'autoconsumo nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della l. 394/1991, nelle aree protette regionali istituite ai sensi della l.r. 19/1997, nelle oasi di protezione istituite ai sensi della L.R. 27/1998, nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar resa esecutiva dal d.p.r. 448/1976.
8. Il divieto di cui ai commi 6 e 7 si estende ad un'area buffer di duecento metri.



TERRITORIO COMUNE DI MARTANO



LEGENDA

-  Aerogeneratore
-  Area parco eolico
D.C.C. 14/2008
-  Area di rispetto

